

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4234 del 23/08/2023
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - COMUNE DI RAVENNA. RILASCIO CONCESSIONE TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE AD USO VIABILITA' ALTERNATIVA ARGINE DESTRO FIUME MONTONE LOCALITA' FILETTO IN COMUNE DI RAVENNA (RA). PROCEDIMENTO N. RA23T0005
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4377 del 23/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO - COMUNE DI RAVENNA. RILASCIO CONCESSIONE
TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE AD USO VIABILITA' ALTERNATIVA ARGINE
DESTRO FIUME MONTONE LOCALITA' FILETTO IN COMUNE DI RAVENNA (RA).
PROCEDIMENTO N. RA23T0005.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 del 15/12/2022 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 02/02/2023 registrata al PG/2023/19348 del 02/02/2023 con cui l'Ing Gianluca Rizzo dirigente del Servizio Strade del Comune di Ravenna, P.IVA 00354730392, sede legale in Piazza del Popolo, 1 nel Comune di Ravenna (RA), **ha richiesto il rilascio della concessione temporanea per l'occupazione di area demaniale** in località Filetto nel Comune di Ravenna (RA) ad uso viabilità alternativa sul tratto di argine dx del fiume Montone dalla via Nuova fino alla via Sabbionara, per una lunghezza di circa 950 m, come via di

accesso/uscita per i soli residenti;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 54 del 01/03/2023 senza che nei dieci giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'assenso, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 673 del 27/02/2023, assunta al protocollo Arpae con prot. PG/2023/65253 del 14/04/2023;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

CONSIDERATO

- che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- che il canone non è dovuto ai sensi della DGR 895/2007 lettera e);
- che il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ACCERTATO che la richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Polo Specialistico Suoli - Area Est Dr. Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DATO ATTO che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al **Comune di Ravenna**, P.IVA 00354730392, sede legale in Piazza del Popolo, 1 nel Comune di Ravenna (RA, la concessione temporanea per l'occupazione di area del demanio idrico, argine destro Fiume Montone sita in località Filetto, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata al foglio n. 227, mappale 4, foglio 218 mappale 4, (indicativamente individuata tra le coordinate UTM/RER x=745702 y=915653, x=744566 y=915106), ad uso viabilità alternativa sul tratto di argine dx del fiume Montone dalla via Nuova fino alla via Sabbionara, per una lunghezza di circa 950 m, come via di accesso/uscita per i soli residenti in seguito all'intervento di risanamento strutturale sul ponte di via Nuova sullo scolo Lama, **codice pratica RA23T0005**;
2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2023**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/04/2023 (PG/2023/140553 del 11/08/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile sede di Ravenna con determina n. 673 del 27/03/2023 assunta al protocollo PG/2023/65253 del 14/04/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica della determina di concessione che le contiene;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste

- dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
 7. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;
 8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 9. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
 10. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

Per

Il Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dott. Ermanno Errani

L'Incarico di Funzione Polo Specialistico Suoli - Area Est

Dott.ssa Anna Maria Casadei

(Originale Firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al Comune di Ravenna, P.IVA 00354730392 (codice procedimento RA23T0005).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Montone sita in località Filetto, in Comune di Ravenna (RA), catastalmente identificata al foglio n. 227, mappale 4, foglio 218 mappale 4, (indicativamente individuata tra le coordinate UTM/RER x=745702 y=915653, x=744566 y=915106), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, è concessa ad uso viabilità alternativa sul tratto di argine dx del fiume Montone dalla via Nuova fino alla via Sabbionara, per una lunghezza di circa 950 m, come via di accesso/uscita per i soli residenti in seguito all'intervento di risanamento strutturale sul ponte di via Nuova sullo scolo Lama.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SEDE DI RAVENNA DETERMINA N. 673

DEL 27/02/2023

*<<- L'inizio dei lavori e il nominativo dell'impresa esecutrice dovranno essere comunicati all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ravenna all'indirizzo PEC **stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it** con almeno 15 gg di anticipo dalla data di inizio. Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo*

PEC.

- *Per tutta la durata dell'autorizzazione, al fine di garantire la viabilità nel tratto interessato, il richiedente dovrà eseguire la sistemazione del tratto richiesto, interamente a proprie cure e spese, mediante pulizia e successiva ricarica delle superfici con misto granulometrico stabilizzato con macchina operatrice e rullo;*
- *Il tratto di argine soggetto alla presente autorizzazione dovrà essere utilizzato come via di accesso/uscita per i soli residenti; sarà cura del richiedente installare cartelli od altri dispositivi atti a garantire quanto sopra;*
- *Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti al transito del tratto oggetto della presente autorizzazione sono a carico del richiedente, che è responsabile di tutti gli aspetti concernenti la sicurezza della circolazione e dei lavori, compresa la prevenzione degli infortuni. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti da piene, cedimenti arginali e da scoppio di ordigni esplosivi residuati bellici eventualmente presenti nell'ambito fluviale;*
- *Ogni variante e modifica all'estensione delle opere oggetto della presente autorizzazione, nonché qualsiasi altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio scrivente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria, che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del richiedente;*
- *Il richiedente è tenuto a svolgere a propria cura e spesa gli interventi di pulizia occorrenti nelle aree soggette ad autorizzazione e nelle aree demaniali circostanti ritenute interferenti per la circolazione. Tali pulizie comprenderanno il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare, occultare o interferire con l'esercizio delle opere autorizzate, nonché la rimozione di rami caduti, di cui all'art. 29 del Codice della Strada;*
- *Le ripe arginali laterali alla carreggiata sono considerate pertinenze di esercizio ai sensi dell'articolo 24 del Codice della strada. È pertanto a carico del richiedente la manutenzione*

delle ripe, sia che si trovino sopra che sotto la strada, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della strada, nonché da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla strada;

- Le sedi stradali saranno mantenute con ogni cautela e intervento idoneo atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, anche nelle banchine stradali, con materiale terroso, stabilizzato o altro materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, comprese eventuali difese anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati;*
- L'intorno di ogni incrocio, tra ogni tipo di viabilità pubblica e la strada soggetta alla presente autorizzazione, individuabile in pianta sull'impronta del rilevato arginale, considerata a tutti gli effetti pertinenza d'esercizio della strada stessa;*
- L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fanno carico al richiedente, salvo quanto disposto dal Codice della Strada. Spetta pure al richiedente determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito;*
- Sarà a cura e spese del richiedente predisporre una procedura di emergenza locale correlata con gli strumenti di Protezione Civile del Comune di Ravenna, redatta da un tecnico abilitato e firmata dal richiedente. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i controlli, i ruoli e le responsabilità, che saranno totalmente in capo al richiedente e a cui l'Ufficio scrivente resta estraneo, in caso di criticità che potrebbero insorgere durante la piena del fiume. In particolare, la procedura si attiverà in caso di emissione*

- di allerte meteo da parte di A.R.P.A.E. Emilia-Romagna e Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che sarà cura del richiedente consultare presso <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> il sito oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Sarà dunque il richiedente che adotterà le disposizioni relative alla limitazione o interdizione della circolazione in relazione allo stato delle arginature e alle condizioni di piena dei corsi d'acqua sulle sommità arginali soggette alla presente autorizzazione;*
- Non sarà apportata alcuna variazione alla destinazione e all'estensione dei tratti soggetti all'autorizzazione, né sarà modificato lo stato dei luoghi senza preventivo esplicito assenso dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;*
 - Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della autorizzazione. L'Ufficio scrivente dal canto suo non si rende responsabile per i danni che dovessero subire le opere in relazione a fenomeni dovuti al regime del corso d'acqua e ad altri fenomeni naturali, quali ad esempio alluvioni, erosioni, fontanazzi, sifonamenti, mutamento dell'alveo, incendio della vegetazione di argini e pertinenze. L'Ufficio scrivente non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
 - I lavori nei corsi d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata, saranno pertanto a carico del richiedente, restando inteso che l'Ufficio scrivente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
 - Qualora la titolarità dell'opera dovesse essere ceduta ad altro soggetto, tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo intestatario;*
 - Saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente gli eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione del passaggio, al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza;*
 - È vietato sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale soggetta alla presente*

autorizzazione;

- È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nelle fasce di rispetto, escavazioni, rampe, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;
- Al termine dell'occupazione dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate, saranno a totale ed esclusivo carico del richiedente i lavori da effettuarsi, secondo le direttive dell'Amministrazione competente, per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'attività autorizzata (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.);
- **La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici** indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'autorizzazione dovrà tempestivamente Territoriale scrivente comunicata all'indirizzo **stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it**.
- Questo all' Ufficio PEC Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare l'autorizzazione e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l' Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità; Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;
- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

- La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2023**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario è esentato dal pagamento del canone ai sensi della DGR 895/2007 lettera e), è esentato, inoltre dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.